

# Verso un'intelligenza democratica o una democrazia artificiale? Ambiente e profitti: spunti per una riflessione complessiva<sup>1</sup>

Leonardo Masone, Eléna Grobler

## Introduzione

Sebbene il tema dell'Intelligenza Artificiale (AI) sia ormai dibattuto in maniera interdisciplinare, la letteratura non è ancora pervenuta a una definizione che trovi tutti gli studiosi completamente d'accordo. Per lo scopo del presente articolo, però, ci basta isolare due aspetti del fenomeno: la dimensione della tecnologia linguistica e comunicativa e la potenza economica che la produce. I grandi cambiamenti della storia dell'uomo, in qualsiasi modo la genericità di questi termini può essere interpretata, hanno sempre fatto i conti con la questione del linguaggio e i temi sociali ed economici. È quasi scontato affermare quanto la scrittura abbia rappresentato una svolta decisiva dell'umanità: le parole, i discorsi, le riflessioni una volta affidati alla scrittura diventano patrimonio culturale di una comunità. Secondo il biologo e antropologo americano Jared Diamond, per esempio, oltre alla superiorità in ambito bellico e alla resistenza immunologica rispetto a certe malattie di natura microbica conquistata nel tempo, la scrittura e l'esistenza di un alfabeto semplificato e comprensibile non solo agli strati sociali politicamente dominanti hanno determinato una maggiore capacità di invenzione e diffusione tecnologica e con essa una più complessa organizzazione amministrativa e sociale in diverse aree del continente europeo, almeno in età moderna, che ha poi prodotto il dominio storico sui "nuovi mondi"<sup>2</sup>. Solo per prendere in considerazione un perio-

---

<sup>1</sup> Nel presente saggio, Leonardo Masone è autore dell'introduzione, del paragrafo 1 e delle riflessioni conclusive, mentre Eléna Grobler è autrice del paragrafo 2.

<sup>2</sup> J.M. Diamond, *Guns, Germs and Steel. The Fates of Human Societies*, W.W. Norton & Company, New York-London 1997.

do relativamente recente, si pensi a quanto la diffusione di nuovi testi avvenuta grazie alla stampa, per esempio, abbia rappresentato un ampliamento del sapere anche al di fuori della cerchia esclusiva delle *élite* dominanti. In egual maniera le rivoluzioni socio-economiche, su tutte la rivoluzione industriale, hanno determinato quasi sempre radicali cambiamenti rispetto ai costumi, alle visioni del mondo e più in generale alle forme culturali, modificando quasi sempre il tenore di vita complessivo delle persone di un determinato tempo.

I cambiamenti della dimensione linguistica, dunque, in quanto strumento fondamentale dell'esistenza relazionale umana, sono capaci di modificare i paradigmi mentali dell'uomo e della donna di una determinata epoca e conducono anche al rinnovamento delle conoscenze e alla loro trasmissione e organizzazione sociale. Le rivoluzioni economiche hanno portato con sé anche imponenti trasformazioni delle dinamiche del lavoro, della loro velocità e intensità quotidiane, e dunque delle relazioni sociali. L'irreversibile metamorfosi della comunicazione alla quale si assiste oggi, imposta sovente dalle grandi concentrazioni di potere economico, sta modificando profondamente i saperi codificati e con essi la vita materiale e simbolica delle persone. E anche questo è un tema dirimente per la vita democratica di ogni paese. Oltre agli indubitabili benefici, infatti, sul tema dell'Intelligenza Artificiale, lo scenario complessivo non è esente da preoccupanti punti critici. Soprattutto per quanto riguarda la *governance*, l'accesso ai saperi, la trasparenza delle fonti, la tenuta del dibattito pubblico. In una parola, la salute della democrazia, o cosa di essa sta rimanendo. Gli sforzi normativi sono indispensabili per un riequilibrio dei rapporti tra le imprese dell'AI e pubblico, ma la difficoltà di assistere a un'autentica svolta positiva è legata alla mancata comprensione che il cambiamento sia linguistico-comunicativo, sia socio-economico sono i veri fattori determinanti per la tenuta dei rapporti democratici. Ma c'è un ulteriore tema che incide in questo tipo di discorso, ed è quello che riguarda la gestione pubblica (o privata) dei dati e dei metadati su cui bisogna fare particolare attenzione. Si analizza, infatti, in questa sede il tema del diritto ambientale e della questione agricola, con particolare riferimento alla ricezione da parte dell'Ue e dei suoi Stati membri, anche in relazione all'attività delle multinazionali del settore.

Per una brevissima disamina dell’attuale contesto normativo

Traduzione di testi, riconoscimento facciale, identificazione di brani musicali, sono solo alcune delle funzioni che i sistemi di intelligenza artificiale sono in grado di svolgere: l’obiettivo del *machine learning*<sup>3</sup>, infatti, è quello di attribuire alla ‘macchina’ una capacità di apprendimento autonoma, estraendo nuove conoscenze dalla costante esperienza<sup>4</sup>. Questi sistemi consentono di costruire modelli a partire da esempi, purché si abbiano a disposizione potenti infrastrutture di calcolo e enormi quantità di dati, e, come è noto, grazie a tali servizi, già all’inizio del secondo decennio del XXI secolo, molte aziende tecnologiche detenevano l’accesso al mercato necessario per l’intercettazione, la raccolta e l’elaborazione di notevoli flussi di dati e metadati individuali<sup>5</sup>. Il trattamento delle informazioni è un processo strategico fondamentale, il cui impatto spazia dai modelli di business delle imprese agli equilibri geopolitici tra i diversi Stati. La definizione di un quadro normativo capace sia di tutelare i cittadini, purtroppo considerati troppo spesso solo come consumatori, sia di valorizzare le pratiche di condivisione dei dati, è una questione complessa, ma allo stesso tempo dirimente<sup>6</sup>. Prima dell’approvazione da parte del Parlamento europeo della prima specifica regolamentazione sull’intelligenza artificiale nel marzo del 2024, l’indirizzo normativo dell’Unione Europea era iniziato ‘dal basso’ con la pubblicazione della Direttiva sulla *Privacy*

---

<sup>3</sup> D. Tafani, *Sistemi fuori controllo o prodotti fuorilegge? La cosiddetta «intelligenza artificiale» e il risveglio del diritto*, «Bollettino telematico di filosofia politica», 2023, p. 1.

<sup>4</sup> A partire dalle ricerche di Warren McCulloch e Walter Pitts, e poi riprese nel 1958 da Frank Rosenblatt che realizzò un neurone artificiale denominato *perceptron* (cfr. T. Casadei, S. Pietropaoli, *Intelligenza artificiale: l’ultima sfida per il diritto?*, in T. Casadei, S. Pietropaoli (a cura di), *Diritto e Tecnologie informatiche. Questioni di informatica giuridica*, Wolters Kluwer Italia, Milano 2024, p. 263).

<sup>5</sup> J. Sadowski, T. Phan, *Open Secrets’: An Interview with Meredith Whittaker*, in T. Phan, J. Goldenfein, D. Kuch, M. Mann (a cura di), *Economies of Virtue: The Circulation of ‘Ethics’ in AI*, Institute of Network Cultures, Amsterdam 2022, pp. 147-159.

<sup>6</sup> P. Bellini, E. Campanella, A. Piccioni, *The impact of Artificial Intelligence and Data on political power and geopolitical equilibria*, «Metabasis.it. Filosofia e Comunicazione», 2/2023, pp. 6-7.

nel 2002 e *GDPR – Regolamento generale sulla protezione dei dati* nel 2016, che prevedeva due successivi provvedimenti relativi alla pubblicazione della proposta di regolamentazione dell'uso degli algoritmi di intelligenza artificiale. Il primo, noto come *AI Act* del 2021, è una sintesi di una serie di atti dell'Ue e dell'Ocse<sup>7</sup>; mentre la seconda è una proposta per la gestione e la condivisione dei dati chiamata *Data Governance Act* che rappresenta un'introduzione all'idea che la sovranità digitale si possa basare sulla collaborazione tra gli Stati.

Il punto è che l'AI ha ormai un impatto decisivo sul diritto, e tale tema impone un radicale ripensamento della sua pratica se non addirittura della sua stessa natura. Per un buon numero di giuristi, si pone come necessaria l'elaborazione di nuove metodologie per l'applicazione delle regole e la formulazione di nuovi concetti giuridici finalizzati a un diritto oggettivo, imparziale e impermeabile alle passioni e alle emozioni umane<sup>8</sup>. Ma quanto incide questo approccio sul tessuto democratico degli Stati e dei suoi cittadini?

#### Sulle direttive ambientali

In questa direzione, si potrebbero prendere ad esempio diversi ambiti disciplinari. In questa sede, ci occuperemo brevemente della questione inerente al rapporto tra il diritto europeo e l'ambiente, con particolare riferimento ai reati. In base alla recentissima Direttiva Ue 2024/1203 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, sulla tutela penale dell'ambiente in sostituzione le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE, in GU L, 2024/1203, 30.4.2024, il numero di condotte illecite passano da nove a venti. Essa contiene 30 articoli che costituiscono norme minime per la definizione dei reati e delle sanzioni al fine di tutelare più efficacemente l'ambiente, nonché misure finalizzate alla prevenzione e al contrasto della criminalità ambientale e all'applicazione efficace del diritto ambientale dell'Unione. Fra gli articoli

---

<sup>7</sup> K. Yeung, *Recommendation of the council on artificial intelligence (OECD)*, «International Legal Materials», 1/2020, pp. 27-34.

<sup>8</sup> Cfr. V. Giordano, *Intelligenza artificiale e pratica dei diritti*, in T. Casadei, S. Pietropaoli (a cura di), *Diritto e Tecnologie informatiche*, cit., pp. 275-284.

rilevanti, la direttiva 2024/1203 richiede agli Stati membri di elaborare una strategia nazionale di materia di lotta contro i reati ambientali entro il 21 maggio 2027. Inoltre, gli Stati dovranno predisporre un sistema di registrazione, produzione e fornitura di dati statistici in forma anonima sulle fasi di comunicazione, di indagine e di azione giudiziaria per quanto riguarda i reati di cui agli artt. 3 e 4, per monitorare l'efficacia delle loro misure di lotta contro i reati ambientali. Si applica solo ai reati commessi all'interno dell'UE, ma gli Stati membri possono decidere di estendere la loro giurisdizione a reati commessi al di fuori del proprio territorio.

Inoltre, la nuova direttiva introduce una clausola relativa ai ‘reati qualificati’ che si applica quando un reato di cui alla direttiva è commesso intenzionalmente e provoca la distruzione dell'ambiente o un danno irreversibile o duraturo allo stesso: tra essi, il commercio illegale di legname; l'esaurimento delle risorse idriche; le gravi violazioni in materia di sostanze chimiche; l'inquinamento provocato dalle navi. Dunque, in estrema sintesi, per ‘reati qualificati’ si intendono quei gravi illeciti che portano alla distruzione di un ecosistema e sono, quindi, paragonabili all'ecicidio. La disciplina precedente sulla criminalità ambientale risale al 2008 (direttiva 2008/99/CE), che tuttavia si limitava a stabilire uno standard minimo di protezione dell'ambiente attraverso il diritto penale degli Stati membri che comunque avevano autonomia nell'introduzione di misure di protezione più o meno rigorose, ma nella maggior parte dei casi tali libertà di azione si è tradotta solo in buoni propositi<sup>9</sup>. Attualmente, le sanzioni previste agli artt. 5 e 7 prevedono la reclusione dai 5 ai 10 anni. Oltre alla possibilità da parte degli Stati membri di perseguire i reati commessi anche al di fuori del proprio territorio, è prevista l'assistenza nel contesto dei

---

<sup>9</sup> L'ordinamento italiano, per esempio, aveva recepito la Direttiva 2008/99/CE (insieme alla direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi) attraverso il DL n. 121 del 7 luglio 2011, con cui si introducevano nuove fattispecie di reati ambientali nel Codice Penale: per esempio l'art. 727-bis che puniva l'«Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette»; oppure l'art. 733-bis – Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto. La legge n. 68, 22 maggio 2015, inoltre ha introdotto nell'ordinamento nazionale anche un nuovo titolo VI-bis (Dei delitti contro l'ambiente), composto da 12 articoli (dal 452-bis al 452-ter).

procedimenti penali per coloro che denunciano reati ambientali (art. 14). Ma al fine di rendere le procedure più efficaci, in che modo i governi possono agire nel contrasto dei reati ambientali qualificati usufruendo dei dati in possesso di operatori privati? In quest'ottica, al di là della questione strettamente repressiva, la questione della condivisione dei dati per l'ampliamento pubblico dei saperi si allarga anche alla dimensione agricola e all'utilizzo pratico di strumenti tecnologici.

Sul tema dell'esercizio democratico nella gestione dei dati, gli Stati vanno ancora a rilento, conservando in molte circostanze *vulnus (vulnera)* normativi insostenibili; numerosi, infatti, sono i casi di imprese medie o multinazionali che talvolta giocano partite in solitaria o comunque con una disparità di mezzi nei confronti di altri operatori del settore, e più in generale rispetto alla cittadinanza.

### Un caso agricolo

Nell'ultimo decennio si è assistito a un'ondata di fusioni tra i 'giganti' dell'agricoltura. Nel 2013, per esempio, Monsanto ha acquisito per la cifra di 1 miliardo di dollari The Climate Corporation, altra multinazionale del settore, e con essa i suoi *dataset*. Questo tipo di operazioni ha dato avvio a una tendenza più ampia in materia di fusioni, o sarebbe il caso di parlare di mega-fusioni: si pensi a ChemChina con Syngenta, Dow con DuPont, e infine Bayer proprio con Monsanto. Tutto ciò ha concorso alla diminuzione del numero di *competitor* sul mercato della produzione agricola, ma anche nell'ambito più specifico dell'agricoltura digitale (DAs), dunque dell'applicazione delle tecnologie nei processi agricoli. Tuttavia, solo nel caso Bayer/Monsanto, la Commissione ha ritenuto opportuno condurre un'indagine di approfondimento, anche per l'enormità delle 'dimensioni aziendali' e l'eventuale incidenza sui processi commerciali (Regulation of European Commission n. 139/2004 Merger Procedure)<sup>10</sup>.

---

<sup>10</sup> Cfr. C. Atik, *Understanding the role of agricultural data on market power in the emerging Digital Agriculture sector: a critical analysis of the Bayer/Monsanto decision*, in D. Bosco, M.S. Gal (a cura di), *Challenges to assumptions in competition Law*, Edward Elgar Publishing, Cheltenham (UK) 2021, pp. 37-74.

Dalla procedura ispettiva della Commissione Europea si è evinto che l'operazione di fusione avvenuta tra le due multinazionali avrebbe creato il più grande operatore globale di sementi e prodotti fitosanitari a livello mondiale e ciò avrebbe un impatto significativo sui prezzi e sull'innovazione nei relativi mercati settoriali, oltre che nel campo dell'agricoltura digitale (DAs). Gli agricoltori e ancor meno i singoli cittadini, d'altro canto, hanno un potere decisionale molto limitato per quanto riguarda l'accesso ai *databases* già acquisiti dalle Agricultural Technology Providers (ATP) e di conseguenza relativamente alla possibilità di un loro reale libero utilizzo<sup>11</sup>. Ci sarebbero due ragioni principali per comprendere tale *lock-in* dei dati nelle DAs: il primo riguarda l'ambiguità legale dei diritti sui dati stessi, il secondo concerne le barriere tecniche per il loro trasferimento. Nella direzione dei servizi in seno all'agricoltura digitale, risulta di estrema rilevanza la comprensione del concetto di dati agricoli (o agronomici), e dunque del loro *status* giuridico. Essi possono essere analizzati da due diverse prospettive: le fonti di raccolta e la funzione. Esistono infatti i cosiddetti dati aziendali, ossia quelli raccolti dalle aziende agricole tramite sensori, macchine o direttamente dagli agricoltori; quelli complementari meteorologici, satellitari e altri dati ambientali; e infine quelli proprietari, concernenti maggiormente gli aspetti economici. Al fine di fornire agli agricoltori servizi di Agricoltura Digitale, potrebbero essere necessarie diverse combinazioni di questi *dataset* a seconda del tipo di servizio a cui è interessato l'imprenditore agricolo. Affinché venisse approvata la fusione tra i due grandi colossi, da tale procedura, l'Unione Europea ha imposto al nuovo operatore la cessione degli asset sia per quanto riguarda il trattamento delle sementi e dei pesticidi, sia per le attività di Agricoltura Digitale. In questo senso, sebbene la commissione Europea non abbia di fatto aperto una discussione sul tema della normativa complessiva inerente all'utilizzo dei dati, la decisione intrapresa nei confronti di Bayer/Monsanto potrebbe potenzialmente segnare un indirizzo legislativo, soprattutto in termini di dati personali o non personali.

---

<sup>11</sup> Cfr. T. Verdonk, *Planting the Seeds of Market Power: Digital Agriculture, Farmers Autonomy, and the Role of Competition Policy*, in L. Reins (a cura di), *Regulating New Technologies in Uncertain Times*, Springer, Berlin 2019, pp. 112-115.

Così come i dati complementari e proprietari, anche i cosiddetti dati aziendali sono considerati come generati dalle macchine, quindi non come dati personali, in quanto legati all'ambiente e alle prestazioni dei fattori di produzione agricoli che potrebbero non facilmente essere associabili a una persona fisica. Infatti, il paragrafo 9 del Regolamento relativo al quadro di riferimento per la libera circolazione dei dati non personali nell'Unione europea riporta quelli agricoli come esempio di dati di questo tipo (Regulation (EU) n. 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data ('GDPR') [2016] OJ L 119/1.). Va ricordato che gli unici beneficiari delle norme sulla protezione dei dati ai sensi del GDPR sono le persone fisiche; pertanto, le aziende agricole, comprese le PMI e le Società di Capitale, non possono istituzionalmente beneficiare del suddetto quadro normativo. E purtroppo tale cavillo si estende anche agli agricoltori, creando un'evidente confusione: siccome i lavoratori agricoli, tra l'altro, non hanno un rapporto contrattuale diretto con le ATP, allo stato attuale, risulta complicato stabilire chi ha diritto a raccogliere i dati. Inoltre, il regolamento sul libero flusso dei dati non prevede alcun vincolo al loro trasferimento su *database* non personali.

Il 23 aprile 2018, diverse associazioni agroalimentari dell'UE hanno presentato a Bruxelles il Codice di Condotta Comune dell'UE sulla condivisione dei dati agricoli. Tuttavia, sebbene questo atto rappresenti uno sforzo degno di nota per mitigare le ambiguità legali nel settore, non si tratta di una normativa vincolante, ma piuttosto di linee guida che potrebbero essere seguite volontariamente dagli *stakeholder* del settore. Inoltre, la libertà contrattuale prevale nonostante le regole proposte: se non diversamente concordato nel contratto, l'agricoltore che introduce i dati nel sistema avrebbe teoricamente il diritto di trasmetterli a un altro utente, ma considerandone la debolezza della posizione al cospetto delle ATP durante la stipula dei contratti, si può affermare che il Codice di Condotta dell'UE non presenta un approccio utile al problema del *Lock-in*. In relazione a tale ambiguità giuridica, il dibattito recente si è posto la questione dell'appartenenza o meno dei dati agli agricoltori, oppure agli ATP, o ai proprietari terrieri o



addirittura ai finanziatori<sup>12</sup>. Questa incertezza preoccupa ancora una volta la prima di queste categorie, che potrebbe non avere discrezione sui dati raccolti; tale preoccupazione che potrebbe influire negativamente sullo sviluppo del settore è stata menzionata anche nel workshop EIP-AGRI del 2016.

Per gli obiettivi del presente studio, un solido e rilevante esempio potrebbe riguardare la piattaforma FieldView di Monsanto inglobata in Bayer, la quale opera una chiara distinzione tra dati personali e non personali. Le disposizioni relative ai dati agricoli non personali iniziano affermando che gli agricoltori e le aziende agricole sono proprietari dei dati, ma il resto del testo mostra invece che i dati possono essere condivisi solo con altri FieldView o con i partner ad essa connessa. Non c'è alcun inciso sul trasferimento di questi dati al di fuori della specifica piattaforma, perché il medesimo testo redatto dalla Monsanto afferma che sia l'hardware, sia il software sono concessi in licenza, non venduti. Come evidenziato, dal momento che non esiste una normativa specifica che regola questo preciso aspetto dell'elaborazione dei dati, è difficile capire come gli agricoltori possano trasferire i propri dati verso altre piattaforme. Ambiguità simili emergono anche per quanto riguarda le macchine agricole, perché anch'esse posseggono un'attrezzatura tecnologica atta alla raccolta dei dati (EIP-AGRI report, n. 110, p. 10). In tale contesto, le multinazionali del settore dei macchinari agricoli applicano accordi di licenza con l'utilizzatore finale (EULA): in essi, ci sono particolari disposizioni che consentono ai produttori di macchinari di bloccare le informazioni tecniche nella disponibilità degli agricoltori qualora non si attengano alle linee guida per la raccolta dati previste dalla stessa EULA. Altresì, si sostiene che gli agricoltori ottengono solo una licenza per la durata del veicolo al momento dell'acquisto, per esempio, conservandone quindi la proprietà, vincolandone quindi operazioni come l'assistenza tecnologica e la manutenzione. Se a ciò si aggiunge la dipendenza dai dati, è estremamente difficile parlare di libertà di scelta da parte degli agricolto-

---

<sup>12</sup> J.K. Archer, C.A. Delgadillo, 'Key Data Ownership, Privacy and Protection Issues and Strategies for the International Precision Agriculture Industry', in Proceedings of the 13th International Conference on Precision Agriculture. Saint Louis, Missouri (USA) 2016, p. 3.

ri. In conclusione, la cristallizzazione di tali pratiche potrebbe orientare la consuetudine normativa con il rischio che essa diventi regola. E anche questi passaggi assumono le forme di un restringimento democratico.

### Riflessioni conclusive

Il tema del “nuovo diritto”, che meriterebbe uno studio specifico a sé, è solo uno degli argomenti che si impongono al dibattito pubblico in relazione allo stato della democrazia in rapporto con l’AI. Ma certamente ineluttabile. Di sicuro, non è possibile che gli unici attori di queste trasformazioni tecnologiche epocali siano solo le grandi imprese e che le prospettive dello sviluppo restino confinate esclusivamente all’interno di un’ottica di profitto. Ma non è nemmeno possibile che gli Stati nazionali individuino come interlocutori per elaborare e implementare una strategia operativa e legislativa solo soggetti legati al mondo dell’impresa o dell’accademia, che in molte circostanze funge solo da ente di legittimazione ‘freddamente scientifica’ capace di effettuare pratiche decise a monte<sup>13</sup>. Così come non è possibile che cittadine e cittadini rappresentino per le politiche governative di regolamentazione solo ed esclusivamente dei consumatori o degli utenti di servizi vari forniti dallo Stato e non in quanto soggetti dotati di diritti civili e politici destinati anche a governare le trasformazioni tecnologiche attraverso vecchi e nuovi strumenti democratici<sup>14</sup>.

Le politiche di organizzazioni sovranazionali come l’Ue, l’Onu, l’Unesco, l’Ocse, che puntano a irrobustire riferimenti normativi in seno all’azione legislativa dei governi nazionali, palesa una quasi totale assenza di attenzioni ai diritti democratici. Prevale in esse l’interesse privato: una lettura attenta di tali politiche svela, infatti, le dinamiche che le ispirano e i poteri socio-economici di riferimento. In questa

---

<sup>13</sup> Cfr. T. Casadei, *Istituzioni e algoritmi: tra strategie funzionali ed “effetti collaterali”*, in U. Salanitro (a cura di), *Smart. La persona e l’infosfera*, Pacini giuridica, Pisa 2022, pp. 245-265.

<sup>14</sup> Cfr. A. Simoncini, S. Suweis, *Il cambio di paradigma nell’intelligenza artificiale e il suo impatto sul diritto costituzionale*, «Rivista di Filosofia del diritto», 1/2019, pp. 87-106.

direzione si può intravedere già un primo approfondimento della *Risoluzione* del Parlamento Europeo del 3 maggio 2022 sull'Intelligenza artificiale nell'era digitale che prende in esame sei casi di studio: la salute, il green deal, la politica estera e la sicurezza, la competitività, il mercato del lavoro e da ultimo il futuro della democrazia.

Si mostrano con una certa urgenza come prioritarie, dunque, nuove riflessioni a proposito delle criticità in relazione alle conoscenze, alla loro verificabilità, all'accesso e alla qualità dei dati assunti dall'AI. Gli interrogativi proposti dalla *Risoluzione* non possono non riguardare il ruolo dell'UE, in particolare nel contesto della competitività globale e delle opportunità che la costruzione sia di un quadro giuridico e normativo comune, sia di un mercato unico digitale possano generare. Se è vero che il documento propone la valorizzazione dei talenti e il finanziamento della ricerca pubblica sulla stessa AI con un taglio più sociale, è altrettanto chiaro come a tale impostazione manchi una prospettiva più generale e una strategia strutturale.

Affrontare la questione dell'AI non può essere una responsabilità delle singole imprese, ma riguarda il rapporto tra conoscenza e democrazia; al momento però i soggetti deputati a governare il fenomeno, ovvero gli Stati, hanno quasi completamente abdicato alla determinazione dell'esercizio democratico. L'unica possibilità per uno sviluppo autenticamente sociale è che soggetti collettivi si assumano tale responsabilità, ossia quella di gestire l'impatto delle AI sulla società, e in particolare sul mondo del lavoro. Solo attraverso una *governance* condivisa, di concerto fra governi, organizzazioni sindacali e altri soggetti collettivi, è possibile promuovere un confronto pubblico, proponendo regolamenti e precisi standard etici che diano una direzione allo sviluppo e all'utilizzo delle AI e garantiscano che questa diventi una tecnologia a servizio della collettività.